

AGNES. Io aveva proposto appunto quella soppressione per fare un richiamo ai principii della nostra legislazione.

La complicità presuppone sempre un fatto principale: or dunque, di che reato saranno complici costoro? Può esservi benissimo taluno condannato come complice ancorchè sia ignorato l'autore principale, ancorchè sia stato assolto, ma bisogna sempre che il reato principale esista. Si è perciò che io proposi quella soppressione.

Del rimanente poi, credo che si vorrà mettere sulla stessa linea e quelli che si trovano contemplati nell'articolo in discussione, e quelli che sono contemplati nell'articolo precedente. Ora il più opportuno per la sanzione penale mi pare che sia l'articolo successivo, il quale, se non basterà questa sanzione penale comune ai due articoli, verrà convenientemente modificato. Del rimanente, per non intralciare maggiormente la discussione, se la Camera non si arrende alle ragioni legali che io venni esponendo, non insisterò più oltre.

PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti l'articolo 5, che rimane così concepito:

« S'intenderanno aver avuto intendimento di favoreggiare la frodda, e soggiaceranno alle pene dei complici:

« 1° Coloro che faranno la vendita di un bastimento nel quale concorra alcuno dei caratteri descritti negli alinea 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente, senzachè risulti essere stato destinato al trasporto degli emigranti;

« 2° Coloro che, senza la licenza che verrà determinata da apposito regolamento, avranno fatto ad un estero la vendita di un bastimento sulla costa occidentale d'Africa, compresa fra il Capo Verde e il decimo grado di latitudine meridionale, o sulle coste del canale di Mozambico e dell'isola di Madagascar. »

(È approvato.)

« Art. 6. In tutti i casi contemplati negli articoli precedenti, il bastimento ed il carico saranno confiscati, semprechè la proprietà ne appartenga ai condannati o a persone civilmente risponsali pel fatto dei condannati.

« In mancanza di sequestro del bastimento o del carico, coloro che sarebbero stati colpiti dalla confisca saranno condannati rispettivamente al pagamento di somma eguale al loro valore.

« I colpevoli potranno anche essere in ogni caso condannati solidariamente ad una multa, la quale non potrà eccedere il doppio del valore del bastimento e del suo carico.

« Se il bastimento sarà confiscato e venduto, il prodotto della vendita sarà ripartito a tenore di quanto si osserva per le prede marittime, salvo quanto è stabilito dalle convenzioni internazionali rispetto agli equipaggi dei bastimenti esteri che abbiano operato la cattura.

« Qualora sul bastimento sequestrato siensi trovati schiavi, una parte del prodotto della vendita, non maggiore del quarto, potrà essere dal Governo assegnata a beneficio dei medesimi. »

BON-COMPAGNI, ministro di grazia e giustizia. Per quanto io faccia voli che si acceleri questa discussione, già lunga assai, e perciò desideri di aderire alle proposizioni della Commissione, debbo in quest'articolo insistere sulla proposta del Governo. La confisca del bastimento è certamente la condizione essenziale affinchè questa legge abbia qualche efficacia. Io credo che, se ammettessimo la redazione della Commissione, facilmente si potrebbe nei più dei casi illudere questa penalità, perciocchè sarebbe facile trovare un atto, ovvero o simulato, da cui si facesse risultare che la proprietà del bastimento non appartenesse ai condannati.

Onde avverrebbe che i noleggiatori dei bastimenti sarebbero sempre impuniti, perchè raramente si potrebbe provare la loro proprietà.

Credo eziandio che la redazione proposta dal Governo sia assai più conforme ai principii generali del diritto, perchè quando si tratta di confisca cadente sopra cosa che ha servito d'istrumento al delitto, la giustizia richiede che questa confisca sia eseguita, a chicchessia appartenga l'oggetto sequestrato. Non così allorquando la confisca si fa sopra cosa che è confiscata come corpo del delitto, perchè allora naturalmente essa non può aver effetto se non in quanto la cosa è proprietà del delinquente perchè non si può fare la confisca a danno di un terzo.

Questi sono i principii generalmente riconosciuti nella giurisprudenza, ed in questo senso decise la Corte di cassazione francese con sua deliberazione del 1835, appunto colla confisca di una nave che era stata sequestrata.

È vero che a questa interpretazione può opporsi la lettera dell'articolo 79 del nostro Codice penale relativo alla confisca; ma qui siccome facciamo una legge nuova, non siamo obbligati ad interpretare la lettera della legge, come farebbe un giudice il quale dovesse applicarla ad un caso speciale, ma credo che dobbiamo attenerci a ciò che è più consentaneo ai principii generali del diritto.

Vi ha un'altra parte in cui non posso consentire colla Commissione ed è in quella in cui è detto:

« In mancanza di sequestro del bastimento o del carico, coloro che sarebbero stati colpiti dalla confisca saranno condannati rispettivamente al pagamento di somma eguale al loro valore. »

Io credo che non opportunamente siasi surrogata questa parola *rispettivamente* a quella di *solidariamente*, che si trovava nel primitivo progetto e la quale è più conducente ad una vera ed efficace repressione, come è pure più consentanea ai principii generali del diritto penale: perciò insisto nella prima redazione.

ASTENGO. La Commissione ha creduto che non si potesse accettare l'articolo 7 del progetto del Ministero relativamente alla confisca, e dovesse emendarsi nel modo da essa proposto. Il ministro di grazia e giustizia respinge a sua volta il progetto della Commissione, ond'io mi farò ad esporre i motivi che ci hanno indotto ad emendare in questa parte la proposta ministeriale già adottata dal Senato.

Il signor ministro non vorrà contendere certamente che la confisca sia una pena. Nei tempi andati le leggi penali ammettevano non solo le confische parziali, ma sì ancora le confische generali di tutti i beni. Fortunatamente le confische generali furono sbandite dai Codici dei popoli inciviliti, e furono conservate le confische parziali. Ma, per quanto una confisca sia parziale, non cambia natura; essa è sempre una pena che colpisce colui che è giudicato colpevole di un reato: e giacchè il signor ministro ha invocato l'opinione dei signori Chaveau e Hélie, che in materia penale sono senza dubbio autorevoli, io mi permetterò di osservargli essere insegnato da quei medesimi scrittori che la confisca parziale è veramente una pena, e che questo suo carattere deve servire di guida per la decisione delle questioni che si presentano nella sua applicazione. Ma il dire che la confisca è una pena, e nello stesso tempo voler punire con essa chi non è colpevole, implica contraddizione. Però il signor ministro, invocando l'autorità di quei dotti criminalisti, ci ha detto che nella legislazione francese si applica la confisca delle cose che servirono per commettere il reato, ancorchè non appartengano al condannato. Io gli osserverò che nel diritto